

Pubblicato il 09/01/2026

N. 00064 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 09276/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9276 del 2025, proposto dal Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Casa di Cura Angrisani s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Campania, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1582/2025.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Casa di Cura Angrisani s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, atteso che:

a) sotto il profilo del *fumus boni iuris*, da un lato, l'oggetto del giudizio non è la verifica della compatibilità paesaggistica del progetto di ampliamento presentato dalla società, ma la verifica della legittimità del giudizio di non sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'ampliamento della struttura gestita dalla società appellata, espresso dall'organo consiliare in sede di riedizione del potere (dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 6945/2023), dall'altro, la motivazione posta dalla amministrazione comunale alla base del provvedimento deliberativo impugnato (ossia, la riduzione dei posti letto accreditati) è risultata in sede di verifica (disposta dal giudice di primo grado) priva di adeguato riscontro, in quanto i posti letto accreditati non sono stati ridotti, ma parzialmente convertiti in *setting* socio – sanitari, con la conseguenza che non possono ritenersi *tout court* venute meno (fatti salvi ulteriori approfondimenti nella fase di merito del giudizio) le esigenze sottese alla istanza di ampliamento (richiedendo anzi detti *setting* requisiti strutturali maggiori);

b) sotto il profilo del *periculum in mora*, le esigenze cautelari sono rappresentate dal Comune appellante in maniera generica;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza

cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Silvia Martino, Presidente FF

Michele Conforti, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Rosario Carrano, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Silvia Martino

IL SEGRETARIO